**Sentenza**

**n. 54 /2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio al n. **63080** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 272/2023 di questa Sezione, depositato in data 17 gennaio 2024 e proposto -, nato a - e residente in -, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Checchi del Foro di Pistoia (C.F. CHCLCA86M61E715N – indirizzo PEC per le comunicazioni alice.checchi@pec.avvocatipistoia.it), nonché in proprio quale Avv. -(C.F. -), con domicilio eletto presso il loro Studio in Montecatini Terme (PT), Corso Matteotti n. 16, come da procura in atti,;

**contro**

- **INPS,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.

28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Esaminati** gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

**Uditi** nella pubblica udienza del 22 maggio 2024 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Sieni – l'Avv. -(in proprio) per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

**PREMESSO IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024 - adiva questo Giudice delle pensioni per l'ottemperanza alla sentenza n. 272/2023 di questa Sezione.

In particolare, il ricorrente rappresentava che la predetta sentenza, notificata ad INPS in data 14 settembre 2023, era passata in giudicato per il decorso del termine breve dell'impugnazione.

Pertanto, in data 8 novembre 2023 l'Avv. - inviava ad INPS la diffida ad adempiere, rimasta senza risconto alla data di proposizione del ricorso.

In data 8 maggio 2024 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto l'Istituto – risolti i problemi derivanti dall'applicativo informatico in uso – aveva definito la posizione pensionistica dell'Avv. - nel mese di febbraio 2024, adottando in data 27 febbraio 2024 la determina n. PT1032024000037 di

riliquidazione della pensione in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 272/2023.

Pertanto, INPS allegava il cedolino posto in pagamento in data 2 maggio 2024, da cui risulta il pagamento degli arretrati pensionistici per complessivi euro 51.359,11 lordi, oltre a complessivi euro 1.374,34 a titolo di interessi legali.

All'odierna udienza l'Avv. -, intervenendo in proprio, riconosceva l'avvenuta ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 272/2023, seppur precisando il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria ed il ricorso a criteri di calcolo di interessi legali diversi da quelli stabiliti nella sentenza medesima.

In conclusione, l'Avv. - dichiarava di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da INPS nella memoria di costituzione, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

L'Avv. Micheli per INPS si riportava alle conclusioni in atti, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

La causa veniva trattenuta in decisione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

In via preliminare ed assorbente, rileva questo Giudice che entrambe le parti aderiscono alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 272/2023 di questa Sezione.

Dalla documentazione in atti risulta la rideterminazione del

trattamento pensionistico del ricorrente, in esecuzione della predetta sentenza, con la liquidazione degli arretrati nel mese di maggio 2024, riconosciuta come corretta da entrambe le parti.

Resta, invece, controversa l'esattezza di calcolo degli accessori dovuti sugli arretrati medesimi, tuttavia, ritenuta dal ricorrente non preclusiva della dichiarazione della cessazione della materia di contendere nell'ambito del presente giudizio di ottemperanza.

A tale riguardo, occorre rilevare che, secondo la ricostruzione tradizionale, il giudizio di ottemperanza si snoda in una triplice operazione:

1) di interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso da parte della Pubblica Amministrazione;

2) di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;

3) di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere.

Al contempo, l'estensione dell'attività di spettanza del Giudice nell'ambito del giudizio di ottemperanza deve rispettare il principio della domanda.

Pertanto, rilevato che il ricorso in ottemperanza era finalizzato a porre rimedio a quella che appariva al ricorrente come totale inerzia di INPS rispetto all'esecuzione della sentenza di questo Giudice passata in giudicato, l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico dell'Avv. -, unitamente al pagamento

degli arretrati e dei relativi accessori rappresenta circostanza rilevante per ritenere soddisfatto l'interesse principale del ricorrente medesimo a porre fine all'inottemperanza dell'Amministrazione.

Resta impregiudicato il diritto dell'interessato – e, eventualmente, della stessa Amministrazione – a proporre un nuovo ricorso in ottemperanza alla sentenza n. 272/2023 di questa Sezione sul tema delle corrette modalità di calcolo degli accessori dovuti.

A tale riguardo, è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità delimita l'*actio iudicati ex* art. 2953 c.c. al diritto accertato in via principale dalla sentenza di condanna, mentre il credito per gli interessi ed altri accessori – se maturati successivamente alla pronuncia – integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, restando pertanto sottoposto al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (cfr., da ultima, Cass. ord. n. 4969/2024).

Conseguentemente, questo Giudice dichiara l'estinzione del presente giudizio di ottemperanza per cessata materia del contendere, nei limiti della domanda, in relazione al ricorso proposto contro l'inerzia dell'Amministrazione.

La particolare complessità degli adempimenti preliminari posti a carico di INPS dalla sentenza n. 272/2023 di questa Sezione, in relazione alla necessità di derogare alle procedure informatiche

standardizzate per supplire alla mancata attivazione da parte del Ministero della Difesa delle procedure di inserimento e di certificazione dei relativi dati nei sistemi informatici gestiti da INPS, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. -, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, nei termini in cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 07 giugno 2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

*f.to digitalmente*